



COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Provincia di Varese

**Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico
di supporto al Piano di Governo del Territorio**

L.R. 11 Marzo 2005 n.12

Allegato 11
Norme Geologiche di Piano
Modificato luglio 2011 a seguito rilievi preliminari pervenuti

Dr. Geol. Roberto Carimati



Dr. Geol. Giovanni Zaro

Studio Tecnico Associato di Geologia - Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (Varese)
Tel. +39 0332 464105 Fax +39 0332 870234 e-mail:gedageo@gedageo.191.it

Febbraio 2010

INDICE

Capo 1		
PRESCRIZIONI GENERALI	Pag.	1
Art. 1 – Indicazioni generali	"	1
Art. 2 – Tematiche di intervento	"	1
Art. 3 – Criteri di applicazione	"	2
Capo 2		
FATTIBILITA' GEOLOGICA		
norme generali	"	2
Art. 4 – Criteri di suddivisione delle classi di fattibilità e relativi vincoli prioritari	"	2
Art. 5 - Norma generale	"	3
Capo 3		
FATTIBILITA' GEOLOGICA		
norme di dettaglio	"	3
Art. 6 - indicazioni generali	"	3
Art. 7 - SOTTOCLASSE IIA	"	3
Art. 8 - SOTTOCLASSE IIB	"	4
Art. 9 - SOTTOCLASSE IIIA	"	4
Art. 10 - SOTTOCLASSE III B	"	5
Art. 11 - SOTTOCLASSE IIIC	"	6
Art. 12 - SOTTOCLASSE IIID	"	6
Art. 13 - SOTTOCLASSE IVA	"	7
Art. 14 - SOTTOCLASSE IVB	"	7
Art. 15 – SOTTOCLASSE IVC	"	8
Art. 16 - SOTTOCLASSE IVD	"	8
Art. 17 - SOTTOCLASSE IVE	"	9
Capo 4		
NORME DI POLIZIA IDRAULICHE	"	9
Art. 18 - Finalità ed ambito di applicazione	"	9
Art. 19 - Definizioni	"	9
Art. 20 - Validazione ed applicabilità delle norme	"	11
Art. 21 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto	"	11
Art. 22 - Attività vietate nei corpi idrici	"	11
Art. 23 - Attività autorizzabili	"	12
Art. 24 - Scarichi nei corpi idrici	"	13
Art. 25 - Captazioni dai corpi idrici	"	14
Art. 26 - Concessioni demaniali	"	14
Art. 27 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità	"	14
Art. 28 - Modulistica per le procedure	"	14
Art. 29 - Accesso ai corpi idrici	"	15
Art. 30 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti	"	15
Art. 31 - Rispetto della normativa e sanzioni	"	15

Art. 32 - Norme specifiche per la fascia di rispetto	"	16
Art. 33 - Disposizioni aggiuntive	"	16
Art. 34 - Canoni regionali di polizia idraulica	"	16
Art. 35 – Imputazione dei canoni	"	17
Capo 5		
ZONAZIONE SISMICA PRELIMINARE	"	17
Art. 36 - Finalità ed ambito di applicazione	"	17
Art. 37 – Identificazione degli scenari presenti sul territorio comunale	"	17
Art. 38 – Criteri di applicazione	"	18
Art. 39 – Tipologie di edifici ed opere obbligatoriamente soggetti alla presente Normativa	"	18
Capo 6		
AREA DI TUTELA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE		
TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE	"	20
Art. 40 - Finalità ed ambito di applicazione	"	20
Art. 41 – Zona di Tutela Assoluta	"	21
Art. 42 – Fascia di Rispetto	"	21
Art. 43 – Captazione ed uso delle acque sotterranee	"	22
Art. 44 – Utilizzo delle risorse geotermiche	"	22

NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Capo 1 PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 – Indicazioni generali

Qualsiasi intervento sul territorio è soggetto all'osservanza delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

A tale prescrizione restano sottoposte il progetto e la realizzazione di:

- opere di fondazione
- opere di sostegno
- opere in sotterraneo
- opere e manufatti di materiali sciolti naturali
- fronti di scavo
- miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi
- consolidamento dei terreni interessati dalle opere esistenti, nonché la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree.

Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali.

Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove in sito e/o laboratorio per la definizione dei principali indici geomeccanici da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali, per le verifiche dei cedimenti attesi in relazione ai carichi di progetto, per le valutazioni relative alla stabilità di versanti e scarpate, per la presenza di acque sotterranee, nonché per ogni altro aspetto ritenuto necessario ai fini di una corretta e sicura realizzazione dell'opera.

La tipologia ed entità delle prove dovrà essere definita in relazione alle specifiche caratteristiche delle singole opere, fermo restando che le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o intervento e devono riguardare il volume significativo interessato dalle interazioni con le opere di progetto ai fini di consentire la definizione dei modelli geotecnici del sottosuolo necessari alla progettazione.

Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, fermo restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e scelte progettuali.

I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellizzazione geologica devono essere esposti in una specifica relazione geologica.

Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica.

Art. 2 – Tematiche di intervento

In relazione alle specifiche condizioni presenti nel territorio comunale di Arsago Seprio, come identificate all'interno dello studio "Definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio – L.R. 11 marzo 2005, n. 12, Comune di Arsago Seprio (VA) – febbraio 2010, vengono inoltre dettagliate specifiche indicazioni relative ai seguenti aspetti:

- Fattibilità geologica;
- Reticolo idrico minore – Reticolo Principale;

- Componente Sismica .

Art. 3 – Criteri di applicazione

Alla zonazione della carta di fattibilità geologica (Allegati 10-10A-10B-10C) è da intendersi sovrapposta la identificazione delle aree soggette ad amplificazione sismica (Allegato 7) in quanto parimenti prescrittiva.

In tale senso in Allegato 10 è stata effettuata la sovrapposizione tra i due documenti, da utilizzarsi come livello di prima rappresentazione di sintesi.

In relazione alla necessità di una facile lettura operativa, si consiglia tuttavia di procedere alla identificazione delle singole situazioni puntuali di interesse, mediante lettura diretta e comparata degli allegati (7 e 10A-10B e 10C).

Per quanto riguarda le specifiche norme geologiche di attuazione, si deve fare riferimento a quanto riportato nella presente normativa.

Capo 2 FATTIBILITA' GEOLOGICA norme generali

Art. 4 – Criteri di suddivisione delle classi di fattibilità e relativi vincoli prioritari

La fattibilità geologica di piano risulta individuata secondo quattro distinte classi di fattibilità, per le quali valgono le indicazioni generali che seguono.

CLASSE I - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI: Comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni a variazioni di destinazioni d'uso (tale classe non risulta individuata all'interno del territorio in esame).

CLASSE II - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI: Comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica alla destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere individuati gli approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori.

CLASSE III - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI: Comprende zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Su tali aree sono definiti i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.

CLASSE IV - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI : Comprende zone per le quali la presenza di rilevanti elementi di attenzione comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica d'uso. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentite esclusivamente le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo come definito dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o di volume e senza aumento del carico insediativi. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano

l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico".

Art. 5 - Norma generale

Fermo restando quanto specificato in art. 1, e comunque in presenza di opere che comportino la alterazione delle condizioni morfologiche o di drenaggio dei terreni o la alterazione delle condizioni di carico unitario e/o complessivo indotto, è subordinata alla effettuazione di specifiche indagini e verifiche ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008 da commisurarsi secondo la entità delle opere di progetto e secondo gli indirizzi attuativi specificati per ogni classe di fattibilità.

Nel solo caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadono in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili, fermo restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e scelte progettuali.

Le indagini e gli approfondimenti prescritti dal citato DM e delle indicazioni relative alle classi di fattibilità individuate devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell'intervento e alla progettazione stessa. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani Attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art.38).

Gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui alla normativa nazionale (rif. D.M. 14.01.2008).

Capo 3 FATTIBILITA' GEOLOGICA norme di dettaglio

Art. 6 - indicazioni generali

Le prescrizioni e le limitazioni d'uso relative alle classi di fattibilità geologica individuate di seguito sono da intendersi come soglia "minima" di tutela geologica; sarà quindi facoltà del Professionista incaricato o dell'Amministrazione Comunale prescrivere ulteriori e più dettagliate indagini di approfondimento, rispetto a quelle minime elencate, in relazione alla casistica e alla tipologia delle problematiche individuate.

Art. 7 - SOTTOCLASSE IIA

Aree subpianeggianti o a debole pendenza di natura morenica in ambito antropizzato

Elementi di attenzione

- Variabilità delle condizioni litologiche o di addensamento dei terreni;
- Occorrenza di plaghe superficiali, intercalazioni di materiale con caratteristiche tecniche scadenti, trovanti anche di grosse dimensioni;
- Presenza di possibili interventi di rimaneggiamento antropico;
- Occorrenza di falde idriche sospese o subsuperficiali anche a carattere discontinuo;
- Variabilità delle condizioni di drenaggio con possibile presenza di coltri superficiali a bassa permeabilità.

Prescrizioni: indagini preliminari e indirizzi di studio

In via di minima, con riferimento alle caratteristiche di progetto, dovranno essere verificate:

- caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa;
- valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti;
- presenza di acque sotterranee subsuperficiali, anche a carattere temporaneo e possibili interferenze con le opere;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi e caratterizzazione dei materiali presenti;
- grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle condizioni di contorno, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- modalità di governo e/o dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia e/o di corrivazione;
- eventuali interferenze con aree di contorno.

Art. 8 - SOTTOCLASSE IIB

Aree subpianeggianti o a debole pendenza, di natura morenica o fluvio-glaciale, poste in ambito extraurbano caratterizzate da assenza di significativi processi evolutivi in atto

Elementi di attenzione

- Variabilità delle condizioni litologiche o di addensamento;
- Occorrenza di plaghe superficiali, di intercalazioni con caratteristiche tecniche scadenti, di trovanti anche di grosse dimensioni;
- Possibile presenza di interventi di rimaneggiamento antropico;
- Occorrenza nel primo sottosuolo di falde idriche sospese anche a carattere discontinuo;
- Variabilità delle condizioni di drenaggio con possibile occorrenza di situazioni di propensione al ristagno entro settori parzialmente depressi o interclusi.

Prescrizioni: indagini preliminari e indirizzi di studio

In via di minima, con riferimento alle caratteristiche di progetto, dovranno essere verificate:

- caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa;
- valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti;
- presenza di acque sotterranee subsuperficiali, anche a carattere temporaneo;
- presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi e caratterizzazione dei materiali presenti;
- grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle condizioni di contorno, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- assetto delle direttrici superficiali di drenaggio delle acque meteoriche e valutazione della capacità di dispersione nel sottosuolo;
- eventuali interferenze con pendii o scarpate esistenti.

Art. 9 - SOTTOCLASSE IIIA

Aree interne ai cordoni morenici, con limitata capacità di drenaggio, poste in contesto urbano o parzialmente antropizzato

Elementi di attenzione

- Variabilità laterale delle condizioni litologiche;
- Presenza di orizzonti superficiali a scadenti caratteristiche geotecniche anche di significativo spessore;
- Presenza di terreni superficiali a bassa permeabilità;
- Limitata complessiva capacità di drenaggio e deflusso delle acque;
- Presenza anche continuativa di acque nel primo sottosuolo e di ristagni superficiali;

- Occorrenza di depressioni o aree parzialmente intercluse anche connesse con aree umide colmate;
- Vulnerabilità per possibilità di ristagno in concomitanza con periodi meteo climatici non favorevoli;
- Presenza di interventi di rimaneggiamento/riporto antropico e di storica alterazione delle morfologie preesistenti;

Prescrizioni: indagini preliminari e indirizzi di studio

In via di minima, con riferimento alle caratteristiche di progetto, dovranno essere verificate:

- assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree oggetto di intervento e delle aree adiacenti;
- interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di alimentazione
- ricostruzione delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione delle possibilità di ripristino funzionale o di effettuazione di opere compensative;
- caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa;
- valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti;
- presenza di acque nel primo sottosuolo, anche a carattere temporaneo e possibili interferenze con le opere;
- presenza di modificazioni antropiche e caratterizzazione di eventuali riporti;
- grado di stabilità degli scavi, con riguardo anche alle aree adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- valutazione della capacità di drenaggio e/o dispersione delle acque di pioggia e/o di corrivazione.

Art. 10 - SOTTOCLASSE III B

Aree al piede dei versanti più acclivi e/o di colmatazione di impluvi preesistenti)

Elementi di attenzione

- Variabilità laterale delle condizioni litologiche;
- Presenza di orizzonti superficiali a scadenti caratteristiche geotecniche caratterizzati da significativa variabilità di spessore;
- Presenza di terreni superficiali a bassa permeabilità;
- Limitata complessiva capacità di drenaggio e deflusso delle acque;
- Possibilità di fenomeni di corrivazione e/o trasporto solido
- Prossimità ad aree a maggiore acclività potenzialmente soggette a situazione di equilibrio limite.

Prescrizioni: indagini preliminari e indirizzi di studio

In via di minima, con riferimento alle caratteristiche di progetto, dovranno essere verificate:

- caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa;
- valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti;
- possibili interferenze con acque sotterranee, anche a carattere temporaneo;
- grado di stabilità degli scavi sia in corso d'opera che a fine lavori;
- stabilità del pendio con riguardo anche alle porzioni prossime all'area di intervento (sia in corso d'opera che a fine lavori);
- modalità di regimazione e drenaggio delle acque di pioggia e/o di corrivazione;
- capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo;
- analisi di dettaglio delle direttrici di drenaggio delle aree di monte valutazione delle interferenze indotte.

Art. 11 - SOTTOCLASSE IIIC

Aree subpianeggianti con prevalenti depositi superficiali a basse caratteristiche geotecniche e bassa permeabilità superficiale

Elementi di attenzione

- Variabilità laterale delle condizioni litologiche;
- Presenza di orizzonti superficiali a scadenti caratteristiche geotecniche caratterizzati anche da consistente spessore;
- Presenza di terreni superficiali a bassa permeabilità, con conseguente limitata capacità sia di drenaggio superficiale, sia di dispersione delle acque nel sottosuolo;
- Possibilità di fenomeni di ristagno sia superficiale che nel primo sottosuolo
- Propensione al ristagno di acque di infiltrazione a ridosso di parti interrato.

Prescrizioni: indagini preliminari e indirizzi di studio

In via di minima, con riferimento alle caratteristiche di progetto, dovranno essere verificate:

- caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità rappresentativa;
- valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti;
- presenza di acque sotterranee, anche a carattere temporaneo;
- assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree oggetto di intervento e delle aree adiacenti e definizione delle direttrici di deflusso delle acque superficiali;
- eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi e caratterizzazione dei materiali presenti;
- grado di stabilità degli scavi, con riguardo anche alle aree adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- modalità di governo e/o dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia e/o di corrivazione;
- necessità di predisposizione di specifici presidi di protezione delle parti interrato.

Art. 12 - SOTTOCLASSE IIID

Aree di scarpata in contesto urbano

Elementi di attenzione

- Variabilità delle condizioni litologiche;
- Presenza di condizioni di acclività anche accentuata con possibilità di interferenze con adiacenti settori di versante anche già edificati
- Possibile presenza di falde sospese anche a regime temporaneo
- Presenza di interventi di rimaneggiamento antropico anche con alterazione delle originarie caratteristiche di stabilità di pendio e delle direttrici di deflusso superficiale;

Prescrizioni: indagini preliminari e indirizzi di studio

In via di minima, con riferimento alle caratteristiche di progetto, dovranno essere verificate:

- condizioni topografiche ante operam e a fine lavori, anche con riguardo alle adiacenti aree;
- caratteristiche litologiche delle unità presenti fino a profondità rappresentativa;
- valutazione della capacità portante e dei cedimenti indotti;
- presenza di eventuali falde sospese, anche a carattere temporaneo;
- grado di stabilità degli scavi con riguardo anche alle costruzioni e aree adiacenti, sia in corso d'opera che a fine lavori;
- stabilità del pendio con riguardo anche alle costruzioni poste a monte e a valle (sia in corso d'opera che a fine lavori);
- modalità di regimazione e drenaggio delle acque di pioggia e/o di corrivazione;

- capacità di dispersione delle acque nel sottosuolo;
- valutazione areale della occorrenza di eventuali situazioni di criticità del versante e possibili interferenze con le aree di intervento.

Art. 13 - SOTTOCLASSE IVA

Aree di fondovalle dei corsi d'acqua di maggiori dimensioni potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione

Elementi di attenzione

- Prossimità a corsi d'acqua maggiori;
- Possibilità di interessamento da parte di situazioni di esondazione;
- Possibilità di ristagno (anche prolungato) di acque meteoriche o di esondazione;
- Presenza di terreni superficiali scarsamente addensati;
- Presenza di falda freatica prossima alla superficie o subaffiorante.

Prescrizioni:

E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni, anche a seguito di demolizione di costruzioni esistenti, così come l'ampliamento areale delle costruzioni esistenti.

Eventuali interventi di modifica del locale assetto morfologico sono consentiti unicamente ove finalizzati a manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e a alla prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica.

Sono sempre consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, fatta salva l'esecuzione di studio di fattibilità geologica, geologico tecnica ed idrogeologica, comprendente specifica valutazione delle condizioni conseguibili in corso d'opera e a fine intervento con riferimento agli elementi di attenzione sopra individuati.

Art. 14 - SOTTOCLASSE IVB

Aree interne ai cordoni morenici, con limitata capacità di drenaggio, poste in contesto extraurbano non antropizzato

Elementi di attenzione

- Variabilità laterale delle condizioni litologiche;
- Presenza di orizzonti superficiali a scadenti caratteristiche geotecniche caratterizzate da variabilità di spessore;
- Presenza di terreni superficiali a diversa permeabilità;
- Presenza anche continuativa di acque nel primo sottosuolo;
- Presenza di consolidate aree umide;
- Adiacenza a scarpate sede di preferenziale drenaggio superficiale;
- Elevata vulnerabilità rispetto a interventi antropici comportanti alterazione delle originarie direttrici di deflusso e/o drenaggio;
- Presenza di disomogenee situazioni di drenaggio superficiale, nonché di opere storiche di regimazione e canalizzazione dei deflussi.

Prescrizioni:

E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni, anche a seguito di demolizione di costruzioni esistenti, così come l'ampliamento areale delle costruzioni esistenti.

Eventuali interventi di modifica del locale assetto morfologico sono consentiti unicamente ove finalizzati a manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e alla prevenzione del rischio

idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica.

Sono sempre consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, fatta salva l'esecuzione di studio di fattibilità geologica, geologico tecnica ed idrogeologica, comprendente specifica valutazione delle condizioni conseguibili in corso d'opera e a fine intervento con riferimento agli elementi di attenzione sopra individuati.

Art. 15 - SOTTOCLASSE IVC

Scarpate di maggiore estensione e pendenza site in area extraurbana

Elementi di attenzione

- Presenza di significativa estensione verticale e continuità laterale con pendenze anche elevate variabili da zona a zona;
- Possibile occorrenza di situazioni di equilibrio limite;
- Variabilità laterale e di spessore delle unità superficiali;
- Presenza di possibili situazioni di corrivazione superficiale anche concentrata;
- Presenza di possibili interventi pregressi di rimaneggiamento-rimodellamento antropico;
- Possibile presenza di livelli acquiferi nel primo sottosuolo o di emergenze di pendio.

Prescrizioni:

E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni, anche a seguito di demolizione di costruzioni esistenti, così come l'ampliamento areale delle costruzioni esistenti.

Eventuali interventi di modifica del locale assetto geomorfologico sono consentiti unicamente ove finalizzati a manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e a alla prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica.

Sono sempre consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, fatta salva l'esecuzione di studio di fattibilità geologica, geologico tecnica ed idrogeologica, comprendente specifica valutazione delle condizioni conseguibili in corso d'opera e a fine intervento con riferimento agli elementi di attenzione sopra individuati.

Art. 16 - SOTTOCLASSE IVD

Aree degradate da recuperare

Elementi di attenzione

- Presenza di scarpate artificiali, anche subverticali e di significativa estensione
- Possibile occorrenza di situazioni di equilibrio limite;
- Presenza di possibili situazioni di corrivazione superficiale anche concentrata;
- Presenza di interventi di rimaneggiamento/riporto antropico e di storica alterazione delle morfologie preesistenti;
- Possibile presenza di livelli acquiferi nel primo sottosuolo.

Prescrizioni:

Per tali aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 11 del N.T.A. del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Eventuali interventi di modifica del locale assetto geomorfologico sono consentiti unicamente ove finalizzati alla realizzazione delle opere di recupero ambientale o alla manutenzione della rete di drenaggio e della viabilità e a alla prevenzione del rischio idrogeologico, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità geologica, geotecnica e idrogeologica.

Sono consentiti interventi di realizzazione di opere pubbliche, ove non diversamente localizzabili, o opere edificatorie, ove previste dagli interventi di recupero, fatta salva l'esecuzione di studio di fattibilità geologica, geologico tecnica ed idrogeologica, comprendente specifica valutazione delle condizioni conseguibili in corso d'opera e a fine intervento con riferimento agli elementi di attenzione sopra individuati.

Art. 17 - SOTTOCLASSE IVE

Fascia di rispetto di 10 m sui corsi d'acqua del reticolo idrico principale e del reticolo Idrico Minore

Criteri di individuazione:

Identifica le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale come identificato in adempimento a DGR del 25 gennaio 2002 n. 7/7868 (Determinazione del Reticolo Idrico Principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore) e successive modifiche e integrazioni. Tali aree sono sottoposte a vincoli di tutela e polizia idraulica secondo quanto previsto da R.D. 523/1904, risultando finalizzate a garantire l'accessibilità ai corsi d'acqua ed alle sponde per la effettuazione di interventi di manutenzione e difesa spondale.

Prescrizioni:

I vincoli previsti dalla specifica normativa sono da intendersi sovrapposti e aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dai relativi areali di azionamento di fattibilità geologica sopra esposti.

Capo 4

NORME DI POLIZIA IDRAULICHE

Art. 18 - Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti norme di polizia idraulica, si applicano nell'ambito dei corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore così come identificati negli allegati cartografici a corredo dello studio geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale.

Le presenti norme si riferiscono esclusivamente alle problematiche di tipo idraulico pertinenti le predette aree ed a quelle ad esse connesse e rimangono pertanto impregiudicate – anche sotto il profilo autorizzativo – tutte le altre normative di natura diversa.

In particolare, per quanto riguarda le specifiche norme e vincoli eventualmente connessi con la ridelimitazione di eventuali aree sottoposte a PAI, ove comprese entro le predette fasce di rispetto si dovrà intendere come vincolante l'indicazione maggiormente restrittiva.

Art. 19 - Definizioni

Le definizioni dei termini tecnici a cui si fa riferimento nelle norme seguenti sono così riassumibili:

Fasce di rispetto.

Fasce laterali ai corpi idrici di ampiezza definita pari a metri 4 e 10, localmente modificate sulle aree di conoide in relazione a valutazioni di ordine geomorfologico, idrologico ed idraulico, individuate nella cartografia allegata quale parte sostanziale delle presenti norme.

In tali ambiti, in relazione all'ampiezza considerata, sono fissate delle specifiche norme di polizia idraulica. La identificazione delle fasce di rispetto riportata in cartografia è da intendersi puramente indicativa.

La reale misura delle fasce di rispetto deve essere effettuata di volta in volta in relazione alle condizioni locali identificate secondo i criteri illustrati nella figura allegata.




Figura 1 - Sezione tipo di alveo fluviale con individuazione dei punti per la misurazione delle distanze.

Centro edificato. Ai fini delle presenti norme si intende quello di cui all'Art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento della approvazione del presente elaborato siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, le Amministrazioni comunali procederanno all'approvazione del relativo perimetro.

Concessione. Si considerano "concessioni" tutte quelle pratiche di opere interne alle fasce sopra indicate, in cui vi è occupazione di area demaniale e per le quali l'utente deve pagare oltre che al canone anche una sovrattassa regionale.

Autorizzazione. Si considerano "autorizzazione" quelle pratiche di opere interne alle fasce sopra indicate, in cui non vi è occupazione di area demaniale e per le quali l'utente deve pagare solo il canone senza sovrattassa.

Nulla Osta. Si considerano "nulla osta idraulico" quelle pratiche di opere interne alle fasce sopra indicate, per le quali l'utente non deve né pagare il canone né la sovrattassa.

Ai fini delle attività di polizia idraulica si intendono particolarmente richiamate, in via essenziale e non esaustiva, le seguenti disposizioni legislative:

- ❑ R.D. 523/1904;
- ❑ L. 36/94;
- ❑ D.Lgs 152/99;
- ❑ D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002;
- ❑ D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003;0

Art. 20 - Validazione ed applicabilità delle norme

Le presenti norme e gli allegati di riferimento, ferma restando la loro preventiva approvazione da parte della Sede Territoriale di Varese della Regione Lombardia, entrano in vigore a posteriori dell'avvenuta esecutività della delibera di recepimento dell'Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza e dovranno essere recepite quale variante ai vigenti strumenti urbanistici.

In presenza di manufatti esistenti non autorizzati o non conformi al presente regolamento, il Comune provvederà ove possibile ad imporre la regolarizzazione in sanatoria previa valutazione di compatibilità idrogeologica, idrologica ed ambientale.

Sino alla avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla Legge 36/94 e dal relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e, in particolare, il divieto di edificazione sino ad una distanza inferiore a 10 metri.

Art. 21 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto

Gli interventi manutentori ordinari si intendono eseguiti senza alcun mutamento sostanziale della natura delle opere, dei materiali e delle tecniche applicate nonché senza impatto sul regime idraulico ed idrologico del corso d'acqua.

Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi tecnici prefissati da adeguati studi in relazione alle esigenze occorrenti, gli interventi a carattere straordinario e le opere regimatorie di qualsiasi natura ed importanza si intendono eseguiti nel rispetto di indirizzi di minima artificializzazione del corso d'acqua e delle sue componenti.

Ovunque tecnicamente possibile, verranno pertanto garantiti, mediante adeguate soluzioni tecnico-progettuali di basso impatto:

- Il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua;
- Il rispetto della continuità biologica entro il corpo idrico;
- Il mantenimento della naturalità delle sponde non precedentemente artificializzate;
- La rinaturalizzazione, ove compatibile, delle sponde precedentemente artificializzate.

Art. 22 - Attività vietate nei corpi idrici

Fermo restando ogni altro divieto riferito a normative in vigore ed a quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, nei corpi idrici sono in aggiunta sempre vietate:

- Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, edilizio e infrastrutturale, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
- La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
- La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;

- Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che gli stessi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- La presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e l'esecuzione di scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- L'occlusione totale o parziale delle sezioni di fatto e/o naturali;
- L'occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- La formazione di canalizzazioni di qualsiasi natura e di scavi nel terreno adiacente ai corpi idrici ad una distanza inferiore alla profondità degli argini nel punto corrispondente;
- I manufatti di attraversamento che comportino:
- La presenza di un intradosso di altezza inferiore al piano di campagna ovvero al punto di congiunzione delle sponde nel tratto considerato ove queste siano superiori al piano campagna (corsi d'acqua "pensili");
- Una riduzione della pendenza dell'alveo mediante manufatti trasversali (briglie e soglie di fondo).

Art. 23 - Attività autorizzabili

Sono permessi con singoli provvedimenti concessori, autorizzativi o di nulla osta, le seguenti opere e lavori:

- La formazione di pennelli, chiuse ed altre opere simili;
- La formazione di ripari a difesa delle sponde. Di norma potranno essere autorizzate difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza e la realizzazione di difese spondali con quota superiore al piano campagna potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- Le piantagioni nelle aree allagabili a qualsivoglia distanza dalla sponda opposta, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da erosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- La formazione di rilevati di salita e discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai manufatti d'uso agricolo, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- La costruzione e ricostruzione, anche senza variazione di posizione e di forma, delle chiuse stabili (paratoie) ed inclini (mobili, paratie) delle derivazioni, di ponti, ponti canali, attraversamenti di qualsiasi genere, "tombotti" e simili negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali. Gli attraversamenti dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce b", paragrafi 3 e 4 approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi siano stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 200 anni ed un franco minimo di metri 1,00. Le opere non dovranno comunque comportare un

- aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e/o di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. In ogni caso, gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo stesso e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;
- Qualsiasi attività che possa comportare alterazioni permanenti all'alveo ed al deflusso delle acque;
 - L'estrazione di materiale lapideo di qualsiasi natura e consistenza dall'alveo dei torrenti, fiumi e canali eseguita in funzione di attività preventiva;
 - I dissodamenti di terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi ed ai torrenti;
 - La formazione di ogni nuova opera per la quale le acque scolanti vengano convogliate in recettore diverso da quello naturale;
 - Le opere ed i lavori di protezione civile anche a carattere preventivo eseguiti in alveo e/o nel territorio di pertinenza del corpo idrico, che vengono pertanto equiparati ad interventi di pubblica utilità e che dovranno essere supportate da adeguata documentazione tecnica in relazione al tipo di opera o lavoro;
 - La realizzazione di opere di trattamento e depurazione acque reflue.

Art. 24 - Scarichi nei corpi idrici

Per le sole acque chiare sono ammesse le realizzazioni di manufatti di scarico all'interno dei corsi d'acqua, previo:

studio di fattibilità idrogeologico, idrologico ed idraulico, comprendente in particolare la verifica della capacità del corpo idrico di smaltire le portate di progetto;

verifica di conformità a quanto previsto dall'Art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito, da parte della Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;

40 l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (es. manufatti di dissipazione energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Art. 25 - Captazioni dai corpi idrici

Le captazioni sono autorizzabili, fermo restando la compatibilità con la normativa vigente (*R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni*).

Art. 26 - Concessioni demaniali

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di ridefinire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni; le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle agenzie del Demanio.; l'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Ai sensi dell'Art. 41, comma 4, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950, allegato c, Art. 9).

Art. 27 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità

All'interno delle fasce di rispetto è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ovvero private ma di pubblica utilità, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che:

non modifichino il regime idraulico naturale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico;

non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico-ambientale prevedendo nel caso le necessarie opere di mitigazione;

non costituiscano ostacolo al deflusso;

non limitino la capacità di invaso ovvero venga dimostrata la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico.

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che certifichi il rispetto di tali condizioni.

Art. 28 - Modulistica per le procedure

Ai fini di adempimento delle presenti norme di Polizia Idraulica ed al fine di garantire uniformità procedurale, il Comune definirà le procedure autorizzative e la relativa modulistica per i lavori e le opere autorizzabili di cui ai precedenti articoli.

Le richieste di autorizzazione e di concessione ai fini idraulici nell'ambito del Reticolo Idrico Minore dovranno comunque essere corredate almeno dalla seguente documentazione:

Relazione Tecnica ed allegati:

Indicazione del Comune, località in cui si esegue l'intervento, nome del corso d'acqua e particelle catastali interessate in fregio alle quali si eseguono le opere;

Motivazioni della realizzazione dell'opera;

Problematiche idrauliche esistenti (caso di opere di difesa idraulica);

Caratteristiche tecniche dell'opera;

Verifiche idrauliche di portata del corso d'acqua interessato;

Studio geologico, idrogeologico ed idraulico;

Assunzione di responsabilità ai sensi della L. 15/68 da parte del progettista;

Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;

Assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere e di regolare esecuzione ai sensi della L. 15/68;
Documentazione fotografica;
Autorizzazione Paesistica rilasciata dalla Regione Lombardia o dal Comune se subdelegata ai sensi della L.R. 18/97;
Eventuali pareri di altri enti ove previsti (es. Consorzi, Parchi etc.);
Attestazione di avvenuto versamento del canone e/o della soprattassa.

Elaborati grafici:

Estratto mappa originale con indicazione della ubicazione delle opere;
Corografia su carta aerofotogrammetrica in scala non inferiore a 1:10.000;
Estratto del P.R.G. vigente del Comune;
Planimetria, sezioni e profilo altimetrico del corso d'acqua, debitamente quotati, allo stato di fatto;
Planimetria, sezioni e profilo altimetrico progettuale del corso d'acqua in scala adeguata con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e dei cementi armati se previsti;
Planimetria con relativo calcolo della superficie demaniale occupata per eventuale conteggio canone.

Art. 29 - Accesso ai corpi idrici

Ogni intervento e/o attività eseguita in prossimità del corpo idrico non ne può pregiudicare l'accesso ai fini di prevenzione, vigilanza e manutenzione; a tale fine si intende accessibile una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno che dovrà pertanto risultare libera da impedimenti di qualsiasi natura.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza deve essere calcolata con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria e dalla identificazione catastale, tenendo comunque conto della previsione complessivamente più vincolante.

Le recinzioni ai fondi limitrofi al corso d'acqua, se poste a distanza inferiore ai 10 metri (misurata con i criteri di cui sopra), e comunque a distanza superiore o uguale ai 4 metri, dovranno prevedere una adeguata accessibilità al corso d'acqua stesso e dovranno essere realizzate senza opere murarie.

Art. 30 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti

Tutti i proprietari frontisti, relativamente alle fasce perimetrali ai corsi d'acqua individuati quale Reticolo Idrico Minore devono provvedere a:

rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;

ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;

effettuare il taglio delle piante morte o pericolanti;

effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico,

Art. 31 - Rispetto della normativa e sanzioni

Il Comune deve accertare le violazioni alle norme previste od alle condizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi; in caso di realizzazioni di opere abusive o difformi da quanto autorizzato il Comune provvederà a diffidare il proprietario a provvedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante Ordinanza Sindacale riservandosi, ricorrendo comprovate condizioni di pericolo per la pubblica

incolumità, di eseguire tali interventi in sostituzione alla Proprietà inadempiente salvo rivalsa ed addebito dei costi sostenuti, secondo le modalità previste dal DPR 380/01

Art. 32 - Norme specifiche per la fascia di rispetto

Per fascia di rispetto dei corsi d'acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri rispetto alla linea di livello di piena ordinaria o, ove maggiormente vincolante, alla linea di confine catastale.

L'eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da parte della Amministrazione Comunale per tratti omogenei laddove sussistano motivate ragioni, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico attestante la adeguatezza della sezione dell'alveo e/o della tombinatura e, comunque, non può comportare una riduzione della stessa a meno di 4 metri.

La efficacia della proposta di ripermetrazione così elaborata è subordinata alla preventiva approvazione del competente S.TER.

In aggiunta a quanto stabilito dai precedenti articoli all'interno delle fasce di rispetto così definite sono ammesse:

movimentazione e deposito temporaneo di materiale tra i 4 metri ed i 10 metri;

gli interventi di demolizione senza ricostruzione.

Inoltre, previa specifica progettazione supportata da studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico sono ammesse:

interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo e delle sponde volti al consolidamento ed alla messa in sicurezza degli stessi;

rifacimento di manufatti di attraversamento esistenti.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi, la fascia di rispetto come sopra identificata è da intendersi come area di inedificabilità assoluta.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero quanto previsto dalle NTA del PAI ove presenti e maggiormente restrittive.

Non sono altresì consentite modifiche d'uso che comportino incrementi di permanenza di persone all'interno dei luoghi.

Art. 33 - Disposizioni aggiuntive

Per quanto non specificato o non rappresentato in cartografia negli elaborati allegati, ma che, ai sensi del regolamento di attuazione della L. 36/94, è definibile come appartenente al Reticolo Idrico Minore (ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali, non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso di acqua) si dovrà fare comunque riferimento al succitato R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni ed alla D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003.

Per le aree allagabili e le conoidi alluvionali non riportate sugli elaborati grafici in virtù di studi già effettuati dalle singole amministrazioni, si dovranno svolgere adeguati studi di approfondimento idraulico, geologico ed idrogeologico puntuali ed in ogni caso la fascia di rispetto non dovrà avere ampiezza inferiore ai 10 metri.

Art. 34 - Canoni regionali di polizia idraulica

I canoni regionali di polizia idraulica sono dovuti solo per le opere in concessione ed autorizzazione ai fini idraulici e sono individuati nell'Allegato "C" della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 840 del Codice Civile.

Per quanto riguarda i casi non compresi si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del Responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

Art. 35 – Imputazione dei canoni

La richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle nuove opere di cui all'allegato C alla DGR n. 7/13950 del 01.08.2003 dovrà essere corredata da presentazione di richiesta di concessione e di atto di impegno del richiedente alla corresponsione dei canoni regionali di polizia idraulica, da liquidarsi alla Amministrazione Comunale o al Consorzio proprietario del corso d'acqua, secondo gli importi indicati nel citato allegato, periodicamente aggiornati moltiplicandoli per l'indice ISTAT.

Il pagamento dei canoni di legge verrà effettuato, per quanto di propria competenza, su richiesta della Amministrazione Comunale secondo le modalità che verranno definite a seguito della emissione di successivo provvedimento previsto dalla DGR 7/7868 di approvazione dei Decreti e Disciplinari tipo di polizia idraulica relativi ai corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore; i relativi canoni verranno imputati a partire dalla data di inizio lavori.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione in sanatoria delle opere già esistenti di cui all'allegato C alla DGR n. 7/13950 del 01.08.2003 del Direttore, il necessario atto di impegno unilaterale dovrà specificatamente riportare la data di avvenuto inizio lavori dell'opera oggetto di sanatoria, da cui verrà fatta partire la corresponsione dei relativi canoni.

Nel caso di opere preesistenti, i relativi canoni verranno imputati dal Comune a partire dal gennaio 2002, fermo restando il diritto di amministrazioni terze per i periodi antecedenti.

Per i corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico Minore, gestiti dai Consorzi di Bonifica, i canoni di polizia idraulica dovranno essere calcolati e introitati dagli stessi, che provvederanno alla emissione delle relative richieste di pagamento, utilizzando i Canoni di Polizia Idraulica di cui all'allegato C. Gli stessi Consorzi provvederanno conseguentemente alla gestione e manutenzione dei corsi d'acqua.

Capo 5 ZONAZIONE SISMICA PRELIMINARE

Art. 36 - Finalità ed ambito di applicazione

L'analisi di pericolosità sismica condotta sul territorio comunale di Arsago Seprio, inserito nella classe di sismicità 4 rif. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, è stata effettuata secondo modalità di I livello, finalizzata alla individuazione preliminare dei possibili scenari di pericolosità sismica locale, secondo i quali svolgere le successive analisi ed indagini specifiche di approfondimento secondo gli obiettivi dettati dalle specifiche funzioni delle opere di progetto.

Art. 37 – Identificazione degli scenari presenti sul territorio comunale

Sulla base dell'analisi di pericolosità sismica (I° livello) condotta sul territorio comunale di Arsago Seprio (inserito nella classe di sismicità 4 rif. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003) sono stati individuati i seguenti scenari di pericolosità sismica locale:

ZONA PSL Z1

o Z1c-zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

ZONA PSL Z2

o Z2-Zone con terreni di fondazione scadenti

ZONA PSL Z3

o Z3a-zona di ciglio con altezza $H > 10$ m

ZONA PSL Z4

o Z4a-zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi

o Z4b-zona di piede di scarpata con presenza di falde pluvio-colluviali e conoidi detritico torrentizie

o Z4c-zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)

Art. 38 – Criteri di applicazione

La progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi relativi agli edifici e opere infrastrutturali di cui al decreto del Capo della Protezione Civile 21.10.2003 ovvero per edifici strategici e rilevanti previsti nelle zone PSL Z1-Z2 o nelle PSL Z3-Z4 con FA>FA (valore soglia comunale in funzione del tipo di terreno di fondazione) devono avvenire alla luce di quanto prescritto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008.

In particolare la progettazione delle singole opere, deve essere effettuata in relazione a specifici risultati illustrativi delle caratteristiche di sito, svolte secondo le tipologie e fasi di approfondimento relative agli specifici scenari individuati nella fase di zonizzazione di I livello

Art. 39 – Tipologie di edifici ed opere obbligatoriamente soggetti alla presente normativa

Decreto del Capo della Protezione Civile del 21.03.2003 - Elenco A

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando. Supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione della popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei soggetti istituzionali:

organismi governativi;

uffici territoriali di Governo;

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

Forze armate;

Forze di polizia;

Corpo forestale dello Stato;

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Registro italiano dighe;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

Consiglio nazionale delle ricerche;

Croce rossa italiana;

Corpo nazionale soccorso alpino;

Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale;

Rete ferroviaria italiana;

Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica;

Associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni.

Opere infrastrutturali.

Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;

Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.

Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti ecc.), il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione).

Decreto del Capo della Protezione Civile del 21.03.2003 - Elenco B

Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici:

a) Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.

b) Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni).

c) Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).

Opere infrastrutturali:

a) Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze prolungate del traffico.

b) Grandi dighe.

D. d. u. o. della Regione Lombardia n. 19904 del 21 novembre 2003

EDIFICI E OPERE STRATEGICHE - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

EDIFICI

Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione regionale (*)

Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale (*)

Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)

Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)

Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC ecc..)

Centri funzionali di protezione civile

Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotanti di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione

Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (**)

Centrali operative 118.

D. d. u. o. della Regione Lombardia n. 19904 del 21 novembre 2003

EDIFICI E OPERE RILEVANTI - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

EDIFICI

asili nido e scuole, dalle materne alle superiori
strutture ricreative, sportive e culturali, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere
edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 21 ottobre 2003

strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc...)
edifici e strutture aperti al pubblico destinati alle erogazioni di servizi, adibiti al commercio (***)
suscettibili di grande affollamento

(*) prioritariamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

(**) limitatamente gli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza.

(***) il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servi bancari, servizi alle persone ecc...)

D. d. u. o. della Regione Lombardia n. 19904 del 21 novembre 2003

OPERE INFRASTRUTTURALI

Punti sensibili (ponti, gallerie, tratti stradali, tratti ferroviari) situati lungo strade "strategiche" provinciali e comunale non comprese tra la "grande viabilità" di cui al citato documento del Dipartimento della Protezione Civile nonché quelle considerate "strategiche" nei piani di emergenza provinciali e comunali

Stazioni di linee ferroviarie a carattere regionale (FNM, metropolitane)

Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc...)

Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali

Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)

Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri e/o pericolosi

Opere di ritenuta di competenza regionale.

Capo 6

AREA DI TUTELA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 40 - Finalità ed ambito di applicazione

Relativamente alle aree di tutela delle captazioni ad uso idropotabile vige il rispetto di quanto fissato all'Art. 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) commi 3-4 e 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Art. 41 – Zona di Tutela Assoluta

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

Art. 42 – Fascia di Rispetto

La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Per gli insediamenti o le attività sopra individuate, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
- d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.

Si rammenta che fino al rilascio del relativo Atto Autorizzativo da parte dell'Autorità competente la zona di rispetto ai sensi del comma 1, è quella definita secondo il criterio geometrico con estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Art. 43 – Captazione ed uso delle acque sotterranee

L'utilizzo di acque sotterranee, nonché la realizzazione delle relative opere di ricerca e captazione, è soggetta al preventivo rilascio di regolare autorizzazione e concessione da parte della Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia ai sensi del R.R. n. 2 del 24.03.2006 e del R.D. 1775/1933

Art. 44 – Utilizzo delle risorse geotermiche

La installazione di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 deve avvenire secondo le modalità e le comunicazioni dettate dal R.R. n. 7 del 15 febbraio 2010.

Nel caso di realizzazione di impianti geotermici che comportano il prelievo di acque sotterranee, l'attività di ricerca e utilizzo resta sottoposta alla normativa statale e regionale inerente la derivazione e utilizzo delle acque pubbliche di cui al precedente art. 43.